

N. R.G. 2580/2009



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fiorenzo Zazzeri	Presidente
dott. Roberto Monteverde	Giudice Relatore
dott. Massimo Maione Mannamo	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2580/2009** promossa da:

**GESCA S.R.L.** (C.F. 05846320488), con il patrocinio dell'avv. MARIANNELLI LUCILLA, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI BOVIO 30 50136 FIRENZE presso il difensore avv. MARIANNELLI LUCILLA

ATTORE

contro

**CONSORZIO ESTRATTIVO LA CASSIANA**, con il patrocinio dell'avv. FACCHINI SILVIA, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA REPUBBLICA 195 59100 PRATO presso il difensore avv. FACCHINI SILVIA

**LA NUOVA COLLEROSE S.R.L.** e **TOME S.R.L.** con il patrocinio dell'avv. CASSI GIAMPIERO, elettivamente domiciliato in VIA BOVIO 30 50136 FIRENZE presso il difensore avv. CASSI GIAMPIERO

**COMUNE DI CALENZANO**, con il patrocinio dell'avv. STOLZI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA MASACCIO 183 50136 FIRENZE presso il difensore avv. STOLZI PAOLO

CONVENUTI

**POLISTRAD E S.P.A.**  
**S.I.E.C. SOCIETA' INERTI E CONGLOMERATI S.R.L.**  
**TOSCOIMMOBILI S.R.L.**  
**IMMOBILIARE KAPPA UNO S.R.L.**

CONVENUTOI CONTUMACI

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Ritenuta in decisione all'udienza del 27/01/2016 la presente controversia, pendente alla data del 04/07/2009, viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45

pagina 1 di 5



della L. 18/06/2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione notificato in data 7 Febbraio 2009, la Società Gesca S.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze il Consorzio Estrattivo La Cassiana, la Società La Nuova Collerose S.r.l., la Società Tome Srl, il Comune di Calenzano, la Società Polistrade S.p.a., la Società S.I.E.C. - Società Inerti e Conglomerati - S.r.l., la Società Toscoimmobili S.r.l. e la Società Immobiliare Kappa Uno S.r.l. (Società queste che partecipavano al suddetto Consorzio Estrattivo La Cassiana e che costituivano l'intera compagine del Consorzio stesso), per sentir dichiarare che la partecipazione al Consorzio Obbligatorio Estrattivo La Cassiana nonché la misura della relativa quota di partecipazione, sono determinate dall'effettiva disponibilità dei terreni inclusi nel perimetro del Consorzio e, pertanto, che la Società Gesca S.r.l., quale comodataria avente causa dalla consorziata Società La Nuova Collerose S.r.l., ha attualmente il godimento e la disponibilità di tali terreni inclusi entro il perimetro del Consorzio ed è, quindi, in relazione a tali terreni l'unico soggetto legittimato a partecipare al Consorzio Obbligatorio Estrattivo La Cassiana.

Conseguentemente: dichiarare la Società Gesca S.r.l. subentrata alla Società La Nuova Collerose S.r.l. quale aderente al Consorzio Obbligatorio Estrattivo La Cassiana relativamente ai terreni oggetto del contratto di comodato; dichiarare la nullità e/o l'invalidità della delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Estrattivo La Cassiana del 21 Novembre 2008 che ha "bocciato" la richiesta della Società Gesca S.r.l. circa il suo subentro quale consorziata alla Società La Nuova Collerose S.r.l., nonché la nullità e/o l'invalidità, a causa dell'irregolare e/o incompleta costituzione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, di qualsiasi deliberazione assunta dallo stesso al quale non sia stata convocata e/o non sia stata consentita la partecipazione della Società Gesca S.r.l. e/o del suo legale rappresentante; accertare e determinare le rispettive quote percentuali di partecipazione al Consorzio Obbligatorio Estrattivo La Cassiana dei singoli consorziati, inclusa la quota della Società Gesca S.r.l., sulla base dei terreni nell'effettiva attuale disponibilità di ciascuno dei consorziati stessi.

Il Consorzio ha resistito alla domanda eccependo preliminarmente il difetto di potestas decidendi del giudice adito e l'improponibilità della domanda in ragione della clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta nell'art. 18 dello Statuto del Consorzio.

Il Tribunale osserva che l'art. 18 1° comma dello Statuto stabilisce che *"qualunque controversia inerente il patto consortile o da esso dipendente, che possa sorgere fra il consorzio e gli aderenti, ovvero tra gli aderenti tra loro, sarà deferita al giudizio di tre arbitri..."*. L'ultimo comma dispone che il Collegio arbitrale ha funzione di amichevole compositore.



Con tale clausola dello Statuto quindi la risoluzione delle controversie inerenti ai rapporti interni al Consorzio è stata deferita a collegio arbitrale per arbitrato irrituale: da ciò consegue per le controversie previste dall'art. 18 cit. l'improponibilità della domanda dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

La presente controversia pende fra il Consorzio ed un soggetto (Gesca srl) non solo avente causa da consorziati (Tome srl e La Nuova Collerose srl) ma che soprattutto rivendica la posizione di “aderente necessario” al Consorzio, chiedendo anche la verifica di tale qualità in capo e nei confronti di tutti i soggetti consorziati, la rideterminazione delle loro quote di partecipazione e l’annullamento della delibera del Consorzio del 21.11.2008 e “*di qualsiasi deliberazione assunta dal Consiglio...*”.

Tale rivendicazione implica una valutazione del patto consortile riservata al collegio arbitrale e che, in ogni caso, dipende dal patto consortile, dovendo valutarsi la sussistenza nel caso di specie di requisiti e condizioni contenute o collegate a quest’ultimo per poter considerare un soggetto quale consorziato necessario del Consorzio obbligatorio di diritto pubblico, ricadendosi nella previsione di “*controversia inerente il patto consortile o da esso dipendente, che possa sorgere fra il consorzio e gli aderenti*”, con la conseguenza della sussistenza di un fatto impeditivo all’esercizio dell’azione giudiziaria e della cognizione del giudice ordinario, difettando la sua *potestas decidendi*.

Né la fattispecie può essere ricondotta a quelle controversie non compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 806 c.p.c., posto che nella fattispecie non si verte in materia di diritti indisponibili.

E' noto l'orientamento della giurisprudenza nel senso che le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell'ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita la delibera di approvazione e, quindi, nulla: tali norme infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dell'interesse dei singoli soci ad essere informati dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente: ne consegue che, stante l'indisponibilità dei diritti protetti dalle suddette disposizioni, non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di approvazione del bilancio ( Cass. 10.5. 14 n. 13031).

Senonché l’azione svolta dall’attrice mediante le sue plurime domande, principali di accertamento e di nullità di conseguenti deliberazioni consortili, non può in alcun modo dirsi avere quale suo oggetto l'approvazione del bilancio, e cioè di quel documento rappresentativo della situazione patrimoniale del Consorzio, *ex se* considerato proprio nella sua rappresentatività esterna potenzialmente lesiva dei terzi, bensì il ben diverso preliminare accertamento, che sostiene ogni ulteriore domanda, che la partecipazione al Consorzio Obbligatorio Estrattivo La Cassiana e la misura della relativa quota di



partecipazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 8, 9 e 11 dello Statuto del Consorzio, sono determinate dall'effettiva disponibilità dei terreni inclusi nel perimetro del Consorzio, quale individuato sulla base dei vigenti strumenti urbanistici e deliberazioni del Comune di Calenzano, dichiarando il diritto-obbligo di partecipazione al Consorzio dei soggetti che hanno il godimento dei terreni anche in forza di un rapporto di natura obbligatoria e, dunque, anche di un contratto di comodato.

Vale a dire una sorta di *finium regundorum* fra diritti personali e assoluti di godimento, fra loro in contrasto per il ritenuto divieto di parificazione dei primi ai secondi, ai fini della partecipazione al consorzio che, vertendo su diritti disponibili, esclusivamente il collegio arbitrale previsto dall'art. 18 1° comma dello Statuto può dirimere.

Conseguentemente, deve essere emessa sentenza che dichiari l'incompetenza di questo Tribunale.

Le spese seguono la soccombenza fra l'attrice ed i convenuti CONSORZIO ESTRATTIVO LA CASSIANA e COMUNE DI CALENZANO, mentre dovranno essere interamente compensate nei confronti delle società LA NUOVA COLLEROSE S.R.L. e TOME S.R.L. in ragione delle loro posizioni di sostanziale adesione a quanto domandato dall'attrice, liquidate come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

#### **DICHIARA**

L'incompetenza dell'adito Tribunale di Firenze in ordine alla domanda proposta da GESCA S.R.L., per essere la controversia compromessa in arbitri.

#### **CONDANNA**

GESCA S.R.L. al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge in favore del CONSORZIO ESTRATTIVO LA CASSIANA.

#### **CONDANNA**

GESCA S.R.L. al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge in favore del COMUNE DI CALENZANO.

#### **COMPENSA**

Interamente fra GESCA S.R.L., LA NUOVA COLLEROSE S.R.L. e TOME S.R.L. le spese del giudizio.



Sentenza immediatamente e provvisoriamente esecutiva ai sensi del D.L. 18 ottobre 1995 n° 432,  
convertito con modificazioni nella L. 20.12.1995 n° 534.

Firenze, 8 novembre 2016

Il Giudice Relatore  
dott. Roberto Monteverde

Il Presidente  
dott. Fiorenzo Zazzeri

